

PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

LUIGI MORGILLO
GINO GARIBALDI
FRANCO ORSI
MATTEO ROSSO
GABRIELE SALDO

**Avente ad oggetto: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
APPRENDISTATO”**

Relazione:

La presente proposta di legge intende rispondere alla necessità di dare una disciplina organica alla materia dell'apprendistato.

Tale istituto risulta essere, allo stato del nostro ordinamento, l'unico contratto di lavoro a contenuto formativo, ed uno strumento importante per la crescita qualitativa e quantitativa del mercato del lavoro.

Com'è noto, in virtù della riforma del titolo V della Costituzione, si è avviato un processo di profonda revisione nella disciplina giuridica del mercato del lavoro, la cui attuazione è stata affidata in via prioritaria alle Regioni che –in un rapporto di concertazione con le parti sociali- hanno assunto un ruolo sempre più importante nel processo di attualizzazione delle politiche del lavoro.

In tale contesto istituzionale, è intervenuto a innovare profondamente l'istituto dell'apprendistato il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, previste dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, la c.d. Legge Biagi, rendendo improcrastinabile un intervento normativo attuativo da parte della Regione.

Il d. lgs. 276/2003 introduce, infatti, nella disciplina dell'apprendistato delle fondamentali novità: *a)* la distinzione tra tre tipologie diverse di apprendistato, ciascuna caratterizzata da finalità, utenti e durate differenti, e precisamente l'apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione, l'apprendistato professionalizzante, l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma universitario o percorsi di alta formazione; *b)* la responsabilità dell'impresa nei confronti della formazione, a prescindere da forme di finanziamento pubblico; *c)* la possibilità per l'impresa di intervenire come soggetto che eroga la formazione direttamente al proprio interno, a condizione che la c.d. formazione interna venga attuata da imprese dotate di effettiva capacità formativa. Tale ultima previsione, in particolare, può costituire un efficace raccordo tra il mondo del lavoro e la formazione, agevolando la specifica

preparazione di soggetti all'interno dell'impresa, con conseguente facilitazione nello stabile inserimento nella realtà lavorativa.

Per quel che qui interessa, il d.lgs. 276/2003 disciplina compiutamente le tre tipologie di apprendistato agli articoli 48, 49 e 50, dedicati rispettivamente a “Apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione”, “Apprendistato professionalizzante” e “Apprendistato per l'acquisizione di un diploma universitario e per percorsi di alta formazione”, rinviando alle Regioni, in accordo con le parti sociali, la regolamentazione dei profili formativi.

A livello nazionale a partire dalla fine del 2004 quasi tutte le Regioni hanno dato avvio a percorsi di sperimentazione –concentrati in prevalenza sull'apprendistato professionalizzante- solo in alcuni casi sfociati in provvedimenti legislativi. In particolare, hanno provveduto a disciplinare l'apprendistato professionalizzante per via legislativa, predisponendo la legge e gli atti di regolamento la Provincia di Bolzano, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Toscana e le Marche.

Allo stato, la Regione Liguria non ha ancora provveduto a regolamentare l'apprendistato per via legislativa, limitandosi a promuoverne attuazioni transitorie, sperimentali e parziali che, seppur positive negli esiti applicativi, non suppliscono alla necessità di una definizione legislativa dell'istituto, anche ai fini di dare certezza giuridica alla sua regolazione e applicazione.

La Regione Liguria, in specifico, ha avviato con Dgr 1540/2004 la sperimentazione relativa all'apprendistato professionalizzante, mentre con due successive deliberazioni, la 925/2005 e la 1028/2006, ha avviato altresì la sperimentazione relativa all'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, rivolta ad apprendisti coinvolti in percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), master di specializzazione e laurea di primo livello.

In attesa dell'emanazione della legge regionale applicativa del d. lgs. 276/2003, la Regione Liguria ha disciplinato l'apprendistato professionalizzante, sempre in via

transitoria, nel 2006, con l'art. 15 della l.r. 1/2006 ("Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006") mediante il Piano di formazione degli apprendisti, e vista l'adesione delle imprese liguri a quest'ultimo, ha prorogato anche per il 2007, con l'art. 16 della l.r. 14/2007 ("Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007") la detta disciplina transitoria.

Nonostante gli esiti positivi dell'applicazione dei Piani formativi annuali, emanati via via dalla Giunta regionale, si ritiene oramai necessario e improcrastinabile supplire al vuoto normativo regionale in materia di apprendistato, sia per dare una concreta applicazione a livello regionale a quanto stabilito in materia dal d. lgs. 276/2003, e dunque per ottemperare compiutamente al dettato del legislatore nazionale, sia, soprattutto, per assicurare certezza giuridica all'istituto in esame, a vantaggio degli apprendisti e delle imprese coinvolti in tale processo e garantire la concreta finanziabilità degli interventi previsti.

Passando all'esame degli articoli della proposta in esame, l'articolo 1 evidenzia le finalità della presente legge, indicando nell'apprendistato uno strumento per la crescita dell'occupazione e della competitività del sistema produttivo e per consentire ai giovani l'apprendimento di competenze e lo sviluppo di capacità professionali.

L'articolo 2 elenca le tre tipologie di apprendistato, richiamando la disciplina nazionale di cui al d. lgs. 276/2003.

L'articolo 3 disciplina il contratto di apprendistato, mediante il quale la Regione: definisce i profili formativi relativamente a ciascuna delle tre tipologie di apprendistato previste dal precedente articolo 2; definisce il modello regionale di Piano formativo individuale; stabilisce i criteri per la determinazione della capacità formativa dell'impresa, elencando altresì i principi cui attenersi; determina la programmazione e la promozione della formazione per apprendisti; coordina il monitoraggio della formazione; disciplina le modalità per la certificazione delle competenze acquisite, dei crediti formativi e dei titoli maturati e la successiva registrazione degli stessi nel libretto formativo.

Ovviamente, nella predisposizione del contratto di apprendistato, la Regione terrà fermi i profili formativi già validati, operando di concerto con le parti sociali, al fine di ottenere un risultato il più possibile sinergico tra le esigenze dei giovani che sia affacciano sul mondo del lavoro e le spinte di crescita del settore produttivo.

Gli articoli 4, 5 e 6 disciplinano compiutamente le tre tipologie di apprendistato, in attuazione degli articoli 48, 49 e 50 del d. lgs. 276/2003, mentre l'articolo 7 stabilisce gli obblighi formativi, indicando, in particolare, il piano formativo individuale di dettaglio e gli impegni assunti dal datore di lavoro.

L'articolo 8 disciplina l'offerta formativa, prevedendo la possibilità di svolgere la formazione formale all'interno dell'impresa qualora quest'ultima possieda la capacità formativa formale interna, attraverso percorsi di formazione specificamente determinati.

L'articolo 9, al fine di assicurare la formazione a tutti gli apprendisti, stabilisce che la Regione favorisca la diffusione della formazione interna alle imprese nonché la formazione a distanza, e prevede il riconoscimento, anche economico, del ruolo formativo dell'impresa.

L'articolo 10 disciplina il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite, mentre l'articolo 11 istituisce il libretto formativo, previsto dall'articolo 47 del d. lgs. 276/2003. Il conclusivo articolo 12 introduce la disposizione finanziaria necessaria alla realizzazione della presente legge.

Si rileva, infine, come sia auspicabile che il percorso legislativo complessivo riguardante l'istituto dell'apprendistato debba andare a coprire le annualità successive alla prima, attualmente scoperte, portando a compimento la preparazione formativa dei giovani che si rivolgono all'apprendistato.

Concludendo, data l'importanza che l'apprendistato può assumere per la preparazione dei giovani che entrano nel mondo del lavoro e per lo sviluppo di professionalità che

arricchiscono le competenze del singolo lavoratore e la crescita dell'impresa si ritiene che le esperienze transitorie fino ad ora applicate nella nostra Regione debbano essere superate mediante la definizione legislativa dell'istituto.

Art. 1 (Finalità)

1. Per sostenere la crescita dell'occupazione e la competitività del sistema produttivo, la Regione, promuovendo l'integrazione tra le politiche del lavoro ed il sistema di istruzione e formazione regionale come previsto dalla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto allo studio e alla formazione), disciplina la formazione in apprendistato per consentire ai giovani l'apprendimento di competenze e lo sviluppo di capacità professionali.
2. La formazione in apprendistato consente al giovane l'acquisizione, nell'ambito di un rapporto di lavoro, di una qualifica, di un diploma professionale, di un titolo di studio o l'elevazione della propria preparazione tecnica e professionale.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo trova applicazione il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

Art. 2 (Formazione in apprendistato)

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione promuove e rende effettivo il diritto alla formazione del contratto di apprendistato, dettando le norme per la sua regolamentazione secondo le tre tipologie previste dal d. lgs. 276/2003:
 - a. apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
 - b. apprendistato professionalizzante;
 - c. apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Art. 3 (Contratto di apprendistato)

1. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla l. r. 15/2006, nel rispetto della normativa statale in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale, nonché dei contratti collettivi di lavoro o degli accordi interconfederali

stipulati dalle associazioni di datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale:

- a. definisce in accordo con le parti sociali profili formativi del contratto di apprendistato relativi a ciascuna tipologia di cui all'articolo 2, fermi restando i profili formativi già validati dalla Regione;
- b. definisce in accordo con le parti sociali, e tenuto conto dei principi e delle linee guida stabilite dal Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome, il modello regionale di Piano formativo individuale quale documento allegato al contratto di apprendistato, di cui costituisce parte integrante;
- c. stabilisce, d'intesa con le parti sociali, i criteri per la determinazione della capacità formativa dell'impresa secondo i seguenti principi:
 - i. disponibilità di risorse umane idonee al trasferimento di competenze coerenti con il profilo formativo dell'apprendista;
 - ii. presenza di tutor in possesso di caratteristiche e requisiti minimi previsti dal D.M. n. 22 del 28/2/2000;
 - iii. disponibilità di locali/attrezzature idonei ai fini del corretto svolgimento della formazione formale rivolte all'acquisizione di competenze coerenti con il profilo formativo dell'apprendista.
- d. determina la programmazione e la promozione della formazione per apprendisti, garantendo la qualità e l'ampiezza dell'offerta formativa;
- e. coordina il monitoraggio della formazione mediante una costante verifica sulla realizzazione dei percorsi formativi nell'ambito del Piano annuale di formazione degli apprendisti a cadenza trimestrale. I rapporti di monitoraggio vengono esaminati in sede di struttura di coordinamento Regione, Province, parti sociali. Per la realizzazione della predetta attività la Regione si avvale anche della collaborazione delle parti sociali;
- f. disciplina le modalità per la certificazione delle competenze acquisite, dei crediti formativi e dei titoli maturati mediante il contratto di apprendistato, nonché la successiva registrazione degli stessi nel libretto formativo di cui al successivo articolo 11.

Art. 4 (Contratto di apprendistato di base per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione)

1. La Regione, nel rispetto degli standards di cui all'art. 48 del d. lgs. 276/ 2003, definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Istruzione, università e ricerca, nonché a seguito del processo di concertazione sociale e di collaborazione istituzionale tramite il Comitato regionale per l'istruzione e la formazione e sentita la Commissione consiliare competente, definisce i profili formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
2. La Regione promuove percorsi di integrazione con il sistema di istruzione e formazione professionale, come previsto dalla l. r. 15/2006, per favorire l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, con l'obiettivo del conseguimento della qualifica professionale ed anche al fine di favorire il rientro nei sistemi di formazione ed istruzione.

Art. 5 (Contratto di apprendistato professionalizzante)

1. La Regione, relativamente all'apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 49 del d. lgs. 276/2003, con le modalità di cui al precedente articolo 4, comma 1, e nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti razionalmente e in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, definisce la regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, tenuto conto dei profili formativi già validati, l'articolazione e le modalità di erogazione della formazione.
2. La formazione formale, esterna o interna all'azienda, deve essere prevista per un minimo di centoventi ore l'anno.

Art. 6 (Contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione)

1. La Regione sostiene, nel perseguimento delle finalità di raccordo tra scuola, università e lavoro, l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, come previsto dall'art. 50 del d. lgs. 276/2003.
2. La Regione, con le modalità di cui al precedente articolo 4, comma 1, e nell'ambito di intese con Università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, disciplina i profili formativi e la durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, nonché i criteri per il riconoscimento e la certificazione delle competenze, dei crediti formativi e dei titoli, tenuto conto dei profili formativi già validati dalla Regione.
3. La Regione, con le modalità di cui al precedente articolo 4, comma 1, promuove e sostiene sperimentazioni, da attuarsi nell'ambito di intese con Università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4. I contratti di apprendistato in attuazione delle intese di cui ai precedenti comma 2 e 3 sono realizzati nelle singole imprese, nel rispetto degli accordi di settore fra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Art. 7 (Obblighi formativi)

1. Nel contratto individuale di lavoro dell'apprendista e' contenuto il piano formativo individuale di dettaglio, coerente con il tipo di formazione di cui all'articolo 2.
2. L'apprendista si impegna a svolgere le attività richieste in funzione dell'acquisizione delle competenze indicate dal piano formativo individuale di dettaglio. Il datore di lavoro garantisce la formazione dell'apprendista secondo i percorsi formativi

previsti dal medesimo piano formativo individuale di dettaglio e finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale o di un titolo di studio o di alta formazione.

Art. 8 (Offerta formativa)

1. La formazione formale deve essere verificabile e certificabile e svolta in un ambiente organizzato e strutturato, assistita da figure professionali competenti, ed esplicitamente progettata come apprendimento in termini di obiettivi, tempi e risorse.
2. La formazione formale può essere svolta all'interno dell'impresa che ha la capacità formativa formale interna attraverso percorsi di formazione svolti in spazi e con modalità distinti da quelli finalizzati alla produzione di beni o erogazione di servizi, verificabili secondo modalità stabilite dalla Regione in accordo con le parti sociali.

Art. 9 (Diffusione e interventi di sostegno alla formazione in apprendistato)

1. Al fine di assicurare la formazione a tutti gli apprendisti che intendono accedere al contratto di apprendistato, la Regione favorisce la diffusione della formazione interna alle imprese nonché la formazione a distanza.
2. La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, può concedere contributi per riequilibrare i maggiori oneri che ricadono sulle imprese che dimostrano di avere effettiva capacità formativa ai sensi dell'articolo 8 per l'attuazione delle attività formative in materia di apprendistato, come disciplinato dalla presente legge.
3. Le modalità dell'erogazione dei contributi nonché l'entità degli stessi sono fissati annualmente con delibera della Giunta regionale.

Art. 10 (Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi)

1. Tenuto conto della Decisione 15 dicembre 2004, n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), con riferimento a quanto stabilito nelle sedi istituzionali di concertazione Stato-Regioni, la Giunta regionale promuove la definizione di un sistema condiviso a livello nazionale di standards minimi per il riconoscimento delle competenze e per la registrazione delle stesse sul libretto formativo del cittadino di cui al successivo articolo 10.
2. Ai fini della presente legge, per credito formativo si intende il valore attribuibile alle competenze acquisite nei percorsi formativi riconosciuto dalla struttura educativa o formativa cui accede l'interessato, con lo scopo di consentire il passaggio in un percorso ulteriore di formazione, istruzione o lavoro.
3. Sulla base degli indirizzi e degli standards definiti a livello nazionale, la Giunta regionale promuove il reciproco riconoscimento dei crediti formativi tra il sistema dell'istruzione professionale, della formazione professionale e dell'istruzione scolastica, anche sulla base della l. r. 15/2006.

Art. 11 (Libretto formativo)

1. La Regione istituisce il Libretto formativo del cittadino, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i), del d. lgs. 276/2003, nel rispetto delle linee operative acquisite nelle sedi di concertazione istituzionale Stato-Regioni.
2. La Regione, anche nell'ambito di sperimentazioni attivate per la definizione dello strumento di cui al comma 1, stabilisce i requisiti per l'individuazione di altri soggetti, oltre agli enti di formazione accreditati, ai quali può essere affidata l'attività di assistenza nella compilazione ed aggiornamento del Libretto formativo.
3. La Regione stabilisce idonee misure di controllo volte a garantire l'effettiva capacità e competenza a svolgere il servizio.

Art. 12 (Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2008, mediante:

a) utilizzo in termini di competenza, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a € 1.000.000,00 tratta dal Fondo speciale

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.